



Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM (Legge SIFEM)

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 2022²,
decreta:*

Sezione 1: Società, scopo e principi

Art. 1 Società finanziaria di sviluppo della Confederazione

¹ La SIFEM (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione.

² È subordinata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

Art. 2 Forma giuridica e ragione sociale

¹ La SIFEM è una società anonima di diritto privato.

² È iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «SIFEM SA».

Art. 3 Scopo

¹ La SIFEM sostiene le organizzazioni private dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti che rispettano i principi della legge federale del 19 marzo 1976³ su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

² Finanzia e fornisce consulenza alle organizzazioni private e promuove l'impiego di ulteriori fondi dell'economia privata.

³ In questi Paesi contribuisce a favorire una crescita economica sostenibile e inclusiva, a creare e preservare posti di lavoro dignitosi, a combattere la povertà nonché a

¹ RS 101

² FF 2023 55

³ RS 974.0

proteggere le risorse naturali e a garantirne l'utilizzo sostenibile. In particolare, affronta le cause del cambiamento climatico e l'adattamento alle sue conseguenze.

Art. 4 Principi dell'attività commerciale

La SIFEM svolge la sua attività nel rispetto dei principi di sostenibilità e addizionalità e dei principi riconosciuti della cooperazione allo sviluppo. Persegue una politica di investimento responsabile, tenendo conto delle migliori pratiche del settore.

Sezione 2: Compiti e collaborazione

Art. 5 Compiti

¹ La SIFEM effettua investimenti a lungo termine a favore di piccole e medie imprese e di imprese in rapida crescita aventi scopo di lucro, nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti. Può svolgere tutte le operazioni necessarie e impiegare strumenti finanziari in tutte le forme di partecipazione, capitale di terzi e garanzie utili all'adempimento dei suoi compiti.

² Mobilita capitali privati per raggiungere i suoi obiettivi.

³ Può sostenere la Confederazione in altri compiti qualora siano necessarie conoscenze specifiche e purché tale sostegno non pregiudichi il suo mandato ai sensi della presente legge.

Art. 6 Collaborazione

Per adempiere i suoi compiti, la SIFEM può collaborare con organizzazioni pubbliche o private e con istituzioni, organizzazioni e associazioni internazionali.

Sezione 3: Capitale azionario, azionisti e obiettivi strategici

Art. 7 Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il numero, il valore nominale e il tipo di titoli di partecipazione sono stabiliti nello statuto.

Art. 8 Azionisti

La Confederazione è il principale azionista della SIFEM. Detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.

Art. 9 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SIFEM; a tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di addizionalità e sostenibilità.

² Il consiglio d'amministrazione della SIFEM provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e fornisce le informazioni necessarie a scopo di verifica.

Sezione 4: Consiglio d'amministrazione e condizioni d'impiego

Art. 10 Composizione e nomina del consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione si compone di 7–9 membri qualificati e indipendenti.

² L'assemblea generale della SIFEM nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato ha una durata di tre anni al massimo. I membri del consiglio d'amministrazione possono essere rinominati; la durata complessiva del mandato è tuttavia limitata a un massimo di 12 anni. L'assemblea generale può destituire in qualsiasi momento i membri del consiglio d'amministrazione per motivi gravi.

Art. 11 Relazioni d'interesse del consiglio d'amministrazione

¹ I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

² I membri del consiglio d'amministrazione dichiarano al consiglio d'amministrazione le loro relazioni d'interesse e gli comunicano eventuali cambiamenti. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione chiede all'assemblea generale che venga destituito.

³ I membri del consiglio d'amministrazione non possono far parte della direzione.

Art. 12 Remunerazione

Il Consiglio federale provvede affinché le disposizioni dell'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale siano applicate per analogia, all'interno della SIFEM, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale di terzi incaricati della gestione del portafoglio e della società e al personale remunerato in modo simile.

Art. 13 Condizioni d'impiego

¹ Il personale della SIFEM è assunto in base a un contratto di diritto privato.

² Il consiglio d'amministrazione della SIFEM e i terzi da essa incaricati della gestione del portafoglio e della società promuovono la diversità e le pari opportunità tra i collaboratori.

⁴ RS 172.220.1

Sezione 5: Finanziamento e tesoreria

Art. 14 Finanziamento

¹ La SIFEM si autofinanzia attraverso le proprie attività.

² La Confederazione provvede affinché la società disponga di sufficiente capitale.

Art. 15 Fondi di terzi

La SIFEM può accettare prestazioni pecuniarie da terzi, purché siano compatibili con il suo scopo, i suoi obiettivi e i suoi compiti.

Art. 16 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità della SIFEM nell'ambito della sua tesoreria centrale. Disciplina i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

² Al fine di coprire il fabbisogno di liquidità necessario per le sue attività d'investimento, la SIFEM detiene adeguate riserve di liquidità presso una banca, in conformità alla legge dell'8 novembre 1934⁵ sulle banche.

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

Art. 17

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 952.0